

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24857 Anno 2026
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: HMELJAK TANIA
Data pubblicazione: 30/08/2026

Oggetto: **Tributi**

ORDINANZA

ricorso iscritto al n. 23198/2024 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato

– *ricorrente* –

Contro

Eolian Line s.n.c., Genovese Luigi Antonio e Genovese Mariano

– *intimati* –

avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo
grado della Sicilia n. 6101/03/2024, depositata il 7.08.2024 e
notificata il 6.09.2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026
dal Consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE

- Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Sicilia
accoglieva l'appello proposto dalla Eolian Line s.n.c. e dai due soci,

Genovese Luigi Antonio e Genovese Mariano, avverso la sentenza emessa dalla CTP di Messina che aveva accolto parzialmente il ricorso introduttivo avverso l'avviso di accertamento, emesso per l'anno d'imposta 2007, con il quale venivano recuperati a tassazione costi ritenuti non inerenti e, per quanto ancora qui rileva, l'IVA in relazione ad operazioni ritenute dalla contribuente esenti ex art. 10, comma 1 n. 14) del d.P.R. n. 633/72);

- la CTP accoglieva il ricorso solo per i costi, ritenendo che i contribuenti avessero documentato la loro inerenza, e lo rigettava per l'IVA;

- i contribuenti proponevano appello solo con riferimento al regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di turisti da e verso le isole Eolie, sostenendo che dette prestazioni erano esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 14 del d.P.R. n. 633 del 1972 o che, in via subordinata, andava applicata l'aliquota IVA ridotta del 10%;

- nel richiamare la decisione di questa Corte n. 35054 del 2023, la CGT-2 ha osservato che, a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, prevista dall'art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022, avente efficacia retroattiva, è stato chiarito che l'esenzione IVA e l'applicazione di aliquote agevolate (al 5 o al 10%), previste per le prestazioni di trasporto di persone, si applicano anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, purché non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori;

- nel caso in esame andava riconosciuta la spettanza del regime agevolativo;

- l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

- i contribuenti rimanevano intimati;

- il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Alberto Michele Cisterna, ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso.

CONSIDERATO CHE

- Con il primo motivo l'Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente, avendo la CGT-2 riconosciuto "la spettanza del regime agevolativo" ai fini IVA in relazione alle contestate prestazioni di trasporto di persone, facendo applicazione dell'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, senza accertare e motivare in ordine alla concreta sussumibilità di dette prestazioni nel campo applicativo della disposizione richiamata e senza specificare quale sarebbe il regime agevolativo concretamente applicabile (e cioè l'esenzione ex art. 10, comma 1, n. 14 del d.P.R. n. 633 del 1972 o l'aliquota agevolata del 10%, prevista dalla Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al d.P.R. cit.);

- con il secondo motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., non avendo la CGT-2 considerato l'effettiva natura delle prestazioni di trasporto di persone, rese dalla società verificata, e il fatto che le stesse erano accompagnate da ulteriori servizi, posto che l'Ufficio aveva specificatamente dedotto che si trattava di attività a carattere stagionale con trasporto di turisti da e verso le isole Eolie, *"e con altri servizi tipo il prelievo presso gli alberghi o accordi con agenzie, come dimostrato dal noleggio di pulmini e minibus"*;

- con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3 e 10, comma 1, n. 14) del d.P.R. n. 633 del 1972; della Tabella A, Parte III, n. 127-novies, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. con modificazioni dalla l. n. 91 del 2022, per non avere la CGT-2 considerato che la fornitura di ulteriori servizi rispetto alla prestazione di mero trasporto marittimo di persone con finalità turistico – ricreative esclude l'applicabilità del regime agevolativo ai fini IVA, posto che l'attività svolta dalla società contribuente consisteva nell'organizzazione di escursioni alle isole Eolie, mediante *tour* in luoghi di particolare interesse turistico e con l'ulteriore prestazione del prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere, sicchè l'obbligo assunto riguardava l'esecuzione di un diverso e più articolato servizio, comprensivo dell'offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro appariva meramente strumentale;
- con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 accolto l'appello e annullato i recuperi ai fini IVA nonostante la mancanza di prova circa la sussistenza dei requisiti per fruire di un regime impositivo agevolato, il cui onere gravava sui contribuenti che ne avevano invocato l'applicazione, stante il carattere eccezionale delle norme di agevolazione fiscale;
- il primo motivo è fondato;
- è stato più volte affermato che *"la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal*

giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (Cass., Sez. U. n. 22232 del 2016);

- orbene, dopo avere illustrato la modifica normativa prevista dall'art. 36 del d.l. n. 50 del 2022 ed avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte in materia di regime di esenzione IVA, la CGT-2 si è limitata ad affermare che nella specie andava riconosciuta "la spettanza del regime agevolativo" e non ha spiegato se l'accoglimento dell'appello determinava il riconoscimento dell'esenzione o l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% (chiesta dagli appellanti in via subordinata);

- le scarse argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non permettono di comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello che ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado, senza nemmeno indicare quale regime agevolativo andava riconosciuto alle prestazioni oggetto di contestazione;

- poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall'interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l'impossibilità di individuare l'effettiva *ratio decidendi* rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232);

- l'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri;

- la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8 luglio 2026.

La Presidente

Angelina – Maria Perrino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale